



Regione Marche - CAL - CREL
Registri CAL - CREL

0000042 | 15/04/2019
| CREL_MARCHE | A

CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

Segreteria dell'Assemblea legislativa

Al Presidente della
II Commissione assembleare permanente

Al Presidente del
Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

e, p.c.

Al Presidente del
Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche

Al Presidente della
Consulta regionale per la famiglia

LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di legge regionale n. 278/19, ad iniziativa del consigliere Traversini concernente: "Promozione e valorizzazione della birra artigianale nella regione Marche".
Assegnazione.

Si assegna alla II Commissione assembleare, in sede referente, la proposta di legge indicata in oggetto, ai sensi dell'articolo 82, comma 1, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

Sulla stessa si richiede il parere del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15.

A tal fine, il testo della proposta della Commissione referente sarà trasmesso direttamente dalla Commissione, non appena approvato.

La suddetta proposta è, inoltre, trasmessa alla Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del medesimo Regolamento interno.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

Antonio Mastrovincenzo

Firmato digitalmente da
Antonio Mastrovincenzo

Data e ora della firma: 15/04/2019 08:52:27

PROPOSTA DI LEGGE N. 278/19

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA BIRRA ARTIGIANALE NELLA REGIONE MARCHE

ad iniziativa del Consigliere:

GINO TRAVERSINI



 Regione Marche – Assemblea Legislativa
A00: Registro Unico Assemblee Legislative

0002578 | 12/04/2019
CRMARCHE | A

A: II Com.ref.

CREL parere ex art 4, comma 1, lett.c), l. 15/2008
Comitato ex art 82, comma 4, R1
Consulta ex art 82, comma 2, R1

Relazione

Signori Consiglieri, con questa proposta di legge si intende sostenere una delle attività artigianali ed agro-alimentari che si sono maggiormente sviluppate negli ultimi anni e alle quali i consumatori stanno rivolgendo una attenzione sempre più crescente.

La proposta di legge focalizza l'attenzione della regione Marche su questo comparto, che manifesta oggettivi elementi di interesse non solo dal punto di vista produttivo in senso stretto ma anche da quello, più generale, dello sviluppo socio, economico, turistico e culturale delle aree in cui si sono insediati i birrifici. L'intento è quello di inserire a pieno titolo questa attività nell'ambito della programmazione delle politiche di sviluppo economico, culturale e turistico della Regione, al fine di creare quelle attenzioni e sinergie necessarie per realizzare la massima integrazione possibile, stante la oggettiva limitatezza di risorse disponibili.

L'art. 1 della proposta ne individua le finalità, che sono volte anche al sostegno di una filiera locale delle materie prime.

L'art. 2 contiene le definizioni, che tengono conto di quanto stabilito dalla normativa statale di riferimento, rappresentata dagli articoli 35 e 36 della legge 154 del 2016.

L'art. 3 contiene un riferimento espresso alla promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra, al fine di sostenere le filiere locali.

L'art. 4 promuove iniziative di valorizzazione della birra artigianale.

L'art. 5 riguarda la possibilità di estendere il marchio regionale QM anche alla birra artigianale.

L'art. 6 disciplina il programma annuale degli interventi, che allo stato attuale dovranno essere compatibili con la pertinente programmazione regionale settoriale in materia di politiche di valorizzazione del tessuto economico e sociale.

L'art. 7 specifica quali sono gli strumenti di programmazione utilizzabili per dare attuazione alle finalità della proposta.

L'art. 8 contiene la disposizione di invarianza finanziaria.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 28 luglio 2016, n. 154, Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale", in armonia con la normativa europea e statale promuove la produzione di birra artigianale, sostenendone i processi di lavorazione e valorizzando lo sviluppo delle materie prime utilizzate nella ~~la~~ produzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

- a) istituisce, a fini conoscitivi e promozionali, il registro dei birrifici artigianali;
- b) valorizza le imprese del settore;
- c) promuove la creazione di nuove imprese nel settore della produzione di birra artigianale;
- d) promuove l'introduzione di processi innovativi nella produzione della birra artigianale;
- e) promuove lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione tra imprese del comparto;
- f) favorisce la corretta informazione al consumatore;
- g) promuove e sostiene la creazione di percorsi turistici legati ai luoghi di produzione della birra artigianale e di percorsi alogastronomici dedicati;
- e) promuove la qualificazione delle competenze professionali degli operatori del settore.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini di questa legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, s'intende:

- a) per birra artigianale: la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione, il cui ciclo produttivo è svolto interamente all'interno della Regione Marche;
- b) per birrificio artigianale indipendente: un birrificio il cui ciclo produttivo è svolto interamente all'interno della Regione Marche che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui;
- c) per birrificio agricolo: l'impresa agricola che produce birra artigianale di cui alla lettera a) del comma 1, quando l'attività rientra in quelle previste dal comma terzo dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- d) per micro-birrificio: l'attività che, salve le caratteristiche di cui alla lettera b) del comma 1, abbia una produzione annua non superiore ai 200.000 ettolitri includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi;

e) per titolari dei birrifici di cui al presente articolo, i soggetti produttori che hanno facoltà di svolgere anche attività di vendita diretta dei prodotti di propria produzione e per il consumo sul posto, utilizzando locali e arredi dell'azienda e con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

Art. 3

(Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra)

1. La Regione sostiene lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra, con riferimento alla filiera dell'orzo e del luppolo, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 36 della legge n. 154/2016.

Art. 4

(Valorizzazione della birra artigianale)

1. La Regione promuove occasioni e iniziative d'informazione, promozione e valorizzazione della birra artigianale.

Art. 5

(Marchio QM)

1. Al fine di valorizzare la produzione di birra artigianale la Regione può concedere l'uso del marchio regionale Qualità garantita dalle Marche (QM), istituito dalla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 23 (Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari), e registrato in conformità alla disciplina nazionale e dell'Unione europea sui marchi collettivi di qualità.

2. Le modalità di gestione e di concessione dell'utilizzo del marchio QM sono stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 6

(Interventi per la promozione e la valorizzazione del settore della birra artigianale)

1 La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare:

- a) definisce le modalità d'iscrizione e di tenuta del Registro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a);
- b) entro il 30 giugno di ogni anno, adotta il programma annuale degli interventi di sostegno alle finalità indicate all'art. 1, specificando i soggetti beneficiari e gli interventi ammessi a finanziamento;

2. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti al comma 1 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 7

(Strumenti di programmazione degli interventi)

1. La Regione persegue le finalità di questa legge anche attraverso la pianificazione regionale in materia di promozione turistica, sostegno alle imprese e sviluppo rurale.
2. I programmi regionali inerenti i Fondi strutturali e di investimento europei attuano, inoltre, gli interventi previsti da questa legge compatibilmente con le finalità proprie della pertinente programmazione europea.
3. I contributi sono concessi in osservanza della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 8

(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.